



COMUNE DI ANNONE VENETO

Provincia di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione straordinaria – seduta pubblica

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE BARBIERI E PARRUCCHIERI.

L'anno duemilatre (2003) - 19 - del mese di **MAGGIO** alle ore 21.00 nella sala delle adunanze del Comune di Annone Veneto, per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti diramati in data 13.05.2003 con prot. n. 4918, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

| N. | COGNOME E NOME | Presenti | Assenti | N. | COGNOME E NOME | Presenti | Assenti |
|----|----------------------|----------|---------|----|------------------------|----------|---------|
| 1 | Verona Elio | Si | | 10 | Savian Giorgio | Si | |
| 2 | Furlanetto Francesco | Si | | 11 | Portello Leonio | Si | |
| 3 | Crosariol Stefano | Si | | 12 | Guerra Leonardo | - | Si |
| 4 | Verona Danilo | Si | | 13 | Magarotto Maurizio | Si | |
| 5 | Masier Luca | Si | | 14 | Costini Gianfranco | Si | |
| 6 | Teoldi Fiorella | Si | | 15 | Tallon Roberto | Si | |
| 7 | Zara Mauro | Si | | 16 | Aliprandi Maria Teresa | - | Si |
| 8 | Coassin Stefano | - | Si | 17 | De Carlo Paolo | - | Si |
| 9 | Gonella Baldovino | Si | | | | | |

Assiste alla seduta il Dr. Paolo Orso – Segretario Comunale.

Il signor Verona Elio nella sua qualità di sindaco assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

Il sindaco da lettura di una nota tecnica relativa all'argomento stesa dall'istruttore al commercio e chiede che la stessa venga allegata sub a).

Il consigliere Tallon ricorda come nel 1989 il previgente regolamento, prima dell'adozione, è stato fatto oggetto di numerosi incontri con i locali esercenti del paese. I barbieri e parrucchieri sono degli artigiani ma rappresentano una casta.

Il consigliere ritiene assurdo imporre delle distanze obbligatorie tra gli esercizi. Se infatti apre una attività in centro abitato non sono possibili nel territorio comunale altre attività.
Ad opinione di Tallon si dovrebbe liberalizzare il settore.

Pure il consigliere Costini ritiene che si sarebbe dovuto procedere in modo diverso. Le regole devono infatti essere stabilite con l'aiuto degli attuali esercenti di Annone. Operando in tal modo si sarebbe potuto adottare il nuovo regolamento senza alcun dubbio interpretativo.
Il consigliere ritiene comunque che non dovrebbero esservi problemi in quanto il regolamento che si andrà ad adottare è simile a quello di altri comuni.
Preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco;

Vista la bozza di regolamento allegata;

Acquisito il parere della Commissione Provinciale per l'Artigianato in data 7.2.2003 prot.n. 15/cfn;

Dato atto che il Regolamento si discosta dallo schema tipo proposto dalla Regione Veneto nei seguenti punti:

- soppressione degli articoli in cui si parla di Commissione Comunale, in quanto non è stata individuata tra gli organi ritenuti indispensabili (art. 18 comma 2 L. 448/2001)
- nel calcolo delle distanze tra esercizi (art. 23) si è considerata non la superficie del territorio comunale o della zona, ma l'area del centro abitato, così come determinata con delibera di Giunta n. 170 del 1993 "Delimitazione dei centri abitati ai fini del nuovo codice della strada". Infatti, essendo la superficie del nostro comune molto vasta, mentre il numero dei residenti è modesto, il rapporto tra i due avrebbe dato come risultato un numero elevato, tale da determinare distanze non contenibili nell'ambito del territorio comunale.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Presenti e votanti 13 consiglieri
Con voti : 13 favorevoli (unanimità)
Nessun astenuto
Resi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare il presente regolamento per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere uomo/donna ed estetista.

19.05.2003

Il precedente Regolamento per l'attività di Barbiere, Parrucchiere ed Estetista è stato adottato con deliberazione di Consiglio n. 39 del 20.6.1989.

La Legge Regionale 29 del 27.11.1991 ha stabilito che ogni comune adotti un regolamento sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta Regionale; tale regolamento tipo è stato approvato con delibera della Giunta Regionale del Veneto 12.2.1992 n. 655.

Mentre il vecchio regolamento prevede un "contingentamento" delle autorizzazioni, in quanto vi è un rapporto intercorrente tra il numero di residenti e il numero di autorizzazioni (nel ns. caso 1 barbiere ogni 1000 abitanti o frazione superiore a 500, 1 parrucchiere ogni 850 abitanti o frazione superiore a 500, 1 estetista ogni 2500 abitanti o frazione superiore a 2000), nel presente regolamento il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al rispetto di distanze minime tra esercizi, e il rapporto tra popolazione e esercizi in attività è strumentale alla fissazione di tali distanze.

Come già ribadito dalla Regione Veneto in un chiarimento al Comune di Salzano nel 1999, e rifacendosi ad una sentenza del TAR dell'Emilia Romagna, un contingentamento degli esercizi dettato per regolamento parrebbe anzi illegittimo in quanto si tratterebbe di un limite alla libertà di iniziativa ed è illegittimo il piano che determina un numero chiuso di autorizzazioni attraverso la fissazione di un rapporto numerico massimo tra popolazione ed esercizi.

Si intende naturalmente che tali distanze non vengono applicate alle attività attualmente operanti.

Il Regolamento ora proposto ricalca lo schema tipo proposto dalla Regione Veneto e si discosta essenzialmente in due punti:

* soppressione degli articoli in cui si parlava di Commissione comunale, in quanto non è stata individuata tra gli organi collegiali ritenuti indispensabili (art. 18 comma 2 L.448/2001)

* le distanze tra esercizi (art. 23) sono determinate dall'applicazione di una formula matematica in cui l'unica opzione libera lasciata è quella dei residenti per addetto (per addetto si intende il titolare e gli eventuali aiutanti siano essi familiari o dipendenti). Nel ns. caso sono stati tenuti i seguenti rapporti:

parrucchieri- 1 addetto ogni 500 abitanti (si è abbassato, rispetto al vecchio regolamento il numero di abitanti per addetto in quanto mentre una volta il parrucchiere operava solo su una clientela femminile oggi esercita la sua attività indifferentemente su uomo e donna)

barbiere- 1 addetto ogni 1000 (l'attività si esercita solo su persona maschile e limitatamente al taglio di barba e capelli)
estetista- 1 addetto ogni 1500 abitanti (la richiesta di prestazioni di estetica è sicuramente più alta rispetto a quella di quindici anni fa).


Ci si è discostati dallo schema regionale per quanto riguarda la superficie presa in considerazione (di zona per le attività di parrucchiere o di intero territorio comunale per barbieri ed estetisti): infatti è stata considerata non la superficie in senso fisico ma l'estensione dell'area dei centri abitati, così come determinata con delibera di Giunta n. 170 del 1993 "Delimitazione dei centri abitati ai fini del nuovo codice della strada".

Essendo il territorio comunale molto vasto e il numero di abitanti modesto, il rapporto tra i due avrebbe dato come risultato un numero troppo elevato, e in questo modo le distanze tra esercizi sarebbe state enormi, tali da ..."uscire" dal territorio comunale stesso.

La Commissione Provinciale per l'Artigianato, che per legge deve essere sentita, ha espresso parere negativo, in quanto non sono stati perfettamente osservati criteri previsti dallo schema tipo.

Il parere della C.P.A. non è vincolante (di questo si è chiesto riscontro anche presso il settore artigianato della Regione Veneto che però ha precisato che potrebbero forse sorgere contestazioni da parte delle attività già operanti; come REgione già da tempo si stanno adoperando per togliere le distanze tra esercizi ma a fare opposizione sono proprio le associazioni di categoria).

L'ISTRUTTORE
Caterina Giacomini



SPIEGAZIONE DELLA FORMULA

$$\sqrt{\frac{\text{SUPERFICIE IN MQ (quella del Centro abitato)}}{\frac{\text{n. residenti}}{\text{n. addetti}} \cdot \text{n. esercizi in attività}}} = \text{Distanza}$$

n. residenti: quelli del centro abitato

n. residenti per addetto: 1 ogni 500 per parrucchieri
1 ogni 1000 per barbiere
1 ogni 1500 per estetista

n. addetti: viste le attività attualmente operanti si sono considerati due addetti ogni esercizio

n. esercizi in attività : quelli operanti (4 parrucchieri nel capoluogo, 1 a Loncon, 1 barbiere, 1 estetista)

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE UOMO/DONNA ED ESTETISTA.

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Le attività di barbiere, di parrucchiere uomo/donna e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalla L.R. 27 novembre 1991 n.29 e dalle disposizioni del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, negozi di profumeria e in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente Regolamento.
3. Non sono soggette al presente Regolamento:
A le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
B le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 Autorizzazione amministrativa all'esercizio

- 1) Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna, o di estetista, deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile del settore competente .
- 2) E' fatto divieto di esercitare l'attività in forma ambulante.
- 3) Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate a domicilio del cliente - dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate a operare in sede fissa - in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione, o di particolari e straordinarie occasioni.
- 4) L'autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata tenuto conto delle condizioni disciplinate al successivo art. 23.

Art. 3

Contenuto dell'autorizzazione

- 1) L'autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali e le eventuali attrezzature in essa indicati.
- 2) L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e di estetista nella stessa sede, compatibilmente con le disposizioni di cui al successivo art. 23, purché per ogni specifica attività il titolare o la persona qualificata appositamente delegata dall'azienda siano in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esistano uno o più soci lavoratori provvisti delle relative qualificazioni professionali.
- 3) I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici di cui all'art. 7, secondo comma della legge n. 1/1990.
- 4) Nell'autorizzazione devono essere indicati:
 - la ragione sociale, i dati anagrafici delle persone in possesso della qualificazione professionale, il codice fiscale della ditta autorizzata;
 - il tipo di attività oggetto dell'autorizzazione;
 - la via, il numero civico e l'eventuale interno ove si autorizza l'esercizio;
 - il nominativo della persona qualificata appositamente delegata dall'azienda in caso di società non artigiana o nel caso previsto dall'art. 5 comma terzo della legge n. 443/1985.
- 5) Nell'autorizzazione per l'attività di estetista devono essere inoltre indicate le apparecchiature di cui è consentito l'uso ai sensi della legge n. 1/1990.

Articolo 4

Tipologia delle autorizzazioni

1.) Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli, possono essere rilasciate per una o più delle seguenti tipologie:
 - A. **Barbiere:** trattasi di attività esercitata esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio dei capelli e della barba, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica e in servizi tradizionalmente complementari.
 - B. **Parrucchiere per uomo e donna:** trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, comprendente:
 - taglio dei capelli;
 - esecuzione di acconciature;
 - colorazione e decolorazione dei capelli;
 - applicazione di parrucche;
 - prestazioni semplici di pedicure e manicure estetica;
 - ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.
 - C. **Estetista:** trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, ai sensi dell'art. 1 della legge 4 gennaio 1990 n. 1 e comprendente tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tali attività e l'uso dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713, delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla L.R. 27.11.1991 n. 29 e dalla Legge 04.01.1990 n. 1.

Articolo 5 **Attività svolte presso l'abitazione**

1.) Le attività soggette al presente Regolamento possono essere svolte presso l'abitazione dell'esercente a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano una idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente Regolamento.

Articolo 6 **Attività didattiche**

1.) Le attività soggette al presente Regolamento, esercitate ai fini didattici su soggetti di diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali sono sottoposte ad autorizzazione temporanea. Tali tipologie di attività non potranno essere esercitate all'interno dei locali ove sia stata rilasciata l'autorizzazione per l'esercizio di quelle previste al comma 1° dell'art. 2.
2.) Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente non è subordinato alle distanze minime, come determinate al successivo art. 25, ma soltanto alle seguenti condizioni:
 - A. abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
 - B. possesso del libretto sanitario da parte dei responsabili nonché degli allievi;
 - C. idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;
 - D. diretto controllo del personale qualificato qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione;
 - E. le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo.
3.) Al termine del periodo concesso l'autorizzazione deve essere restituita.
4.) Il titolare o legale rappresentante dell'impresa o la persona qualificata appositamente delegata dall'impresa, nel caso di società non artigiana, già in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1°, può effettuare corsi di aggiornamento professionale per il solo personale dipendente o altri operatori del settore. Gli aggiornamenti o corsi possono essere effettuati anche in deroga al turno di chiusura o ai normali orari di attività autorizzati, previa comunicazione preventiva al Sindaco.

Capo II **Norme per il rilascio e l'esercizio dell'autorizzazione**

Articolo 7 **Domanda di autorizzazione**

1.) La domanda di autorizzazione all' esercizio delle attività soggette al presente Regolamento va presentata in carta legale al Sindaco e deve contenere i seguenti dati essenziali:

- A.) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- B.) nel caso di società, anche la ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto A) devono riferirsi al legale rappresentante della società o al direttore di azienda nel caso di società non iscrivibile all'albo delle imprese Artigiane;
- C.) precisa ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività.

2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

A.) documentazione relativa a:

- requisiti professionali di cui alla Legge n. 1/1990, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista;
- requisiti professionali di cui alla Legge n. 161/1963 e successive modificazioni e integrazioni, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna.

Tali requisiti sono riferiti al titolare di impresa individuale o a ognuno dei soci partecipanti nel caso di società tenuta all'iscrizione all'A.I.A. ovvero alla persona qualificata appositamente delegata dall'azienda nel caso di società non artigiana;

- B.) planimetria in scala dei locali ove si intende esercitare l'attività;
- C.) copia autentica in bollo dell'atto costitutivo e dello statuto della società, aggiornati, o dell'atto costitutivo di società di fatto registrato all'Ufficio del Registro;
- D.) dichiarazione del proprietario dei locali attestante l'impegno di concedere in affitto i locali stessi al richiedente qualora la domanda ottenga esito favorevole (nel caso il richiedente sia proprietario dell'immobile, tale status va dichiarato nella domanda di cui al primo comma del presente articolo).

3.) A cura dell'Ufficio Comunale competente per l'istruttoria della pratica, la richiesta dovrà essere inviata, unitamente a tutti gli allegati, al Settore Urbanistica Comunale per l'accertamento della destinazione d'uso dei locali, ferma restando la possibilità di svolgere l'attività a domicilio secondo quanto previsto dal precedente art. 5, nonché al Comando Polizia Municipale per l'accertamento delle distanze dagli esercizi simili più vicini.

Art. 8

Comunicazioni relative alla richiesta di autorizzazione.

1.) Il Responsabile del settore competente, comunica al richiedente l'esito dell'istanza a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica.

Entro 120 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata o dell'avvenuta notifica, il richiedente dovrà presentare:

- A.) copia del contratto di affitto o di comodato o di atto di compravendita dei locali indicati nella richiesta, portante data certa;
- B.) certificato di idoneità sanitaria dei locali;
- C.) certificazione sanitaria non scaduta di tutto il personale addetto.

2.) In caso di diniego di rilascio dell'autorizzazione, nella relativa comunicazione viene data indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.

3.) Il rifiuto di accordare l'autorizzazione, motivato, deve essere comunicato al richiedente entro i termini seguenti:

- trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta, con riferimento alle attività di barbiere e/o parrucchiere per uomo e donna;
 - novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, con riferimento all'attività di estetista.
4.) Del rilascio dell'autorizzazione viene data immediata comunicazione ai seguenti uffici:
- A. Commissione Provinciale per l'Artigianato;
 - B. Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - C. Settore Polizia , Ragioneria ed Urbanistica comunali;
 - D. Dipartimento di Prevenzione dell'U.L.S.S..

Articolo 9

Norme sull'autorizzazione

1.) L'autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.
2.) Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni e, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé copia dell'autorizzazione ed esibirla a ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Articolo 10

Inizio dell'attività

1.) Chi ha ottenuto l'autorizzazione deve produrre, all'Ufficio Comunale che ha svolto l'istruttoria, entro 120 giorni dall'inizio dell'attività, il certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al Registro ditte per le imprese non artigiane.

Articolo 11

Modifiche

1.) Ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature, rispetto a quanto autorizzato inizialmente, deve essere preventivamente comunicata al Responsabile del settore competente per le verifiche di legge.
2.) Il Responsabile del settore competente prende atto delle modifiche stesse dandone comunicazione all'interessato. Se le modifiche sono difformi dalle vigenti disposizioni di legge, il Responsabile ne vieta l'attuazione.
3.) Per l'attività di estetista la modifica delle apparecchiature comporta la variazione dell'autorizzazione, fermo restando quanto disposto ai commi precedenti.

Articolo 12

Sospensione, revoca e decadenza

1.) Il Responsabile del Settore competente, per accertata inosservanza alle norme previste

dal presente Regolamento, salvo quanto disposto dai successivi commi 6 e 7, previa diffida, ordina la sospensione dell'esercizio dell'attività fino a un massimo di giorni 10.

2.) La sospensione volontaria dell'attività per un periodo superiore ad un mese ed inferiore a tre deve essere preventivamente comunicata al Sindaco.
3.) La sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre mesi viene autorizzata dal Responsabile del settore competente nei seguenti casi:
 - A.) per gravi indisponibilità fisiche del titolare;
 - B.) per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
 - C.) per lavori di rinnovo dei locali o per ristrutturazione degli stessi o su richiesta del Dipartimento di Prevenzione, competente per territorio, per gravi motivi igienico-sanitari.
4.) Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o il direttore tecnico dell'azienda, se trattasi di società non artigiana, possono richiedere la sospensione dell'attività per un periodo massimo di un anno per quanto previsto al precedente comma punti A), B) e C) e tale sospensione può essere prorogata per comprovati motivi.
5.) Nei confronti del titolare o del legale rappresentante dell'impresa o del direttore dell'azienda, se trattasi di società non artigiana, che non ottemperi alla sospensione prevista dal comma 1°, dalla data di notifica della stessa, si procede secondo quanto disposto dall'art. 28 comma 2°.
6.) Il Responsabile del settore competente dispone la revoca dell'autorizzazione quando sia accertata la perdita dei requisiti soggettivi e/o oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.
7.) L'autorizzazione si intende decaduta quando la sospensione dell'attività supera i limiti temporali concessi e non sia stata richiesta preventivamente al Sindaco una motivata proroga degli stessi, salvo il disposto dell'art. 15 comma 1° del presente Regolamento.
8.) Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio di cui all'art. 2 comma 1°, l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data di termine del contratto di affitto d'azienda; alla cessazione del medesimo, è sostituita da una nuova autorizzazione intestata al titolare dell'esercizio, che ha diritto ad ottenerla se in possesso dei requisiti di legge. Qualora non venga chiesta l'autorizzazione o non si inizi l'attività entro 180 giorni dalla cessazione della gestione, decade il titolo ad esercitare l'attività.
9.) Nei casi in cui i responsabili dei settori di cui all'art. 3 comma 2°, in possesso della qualificazione professionale, si dimettano dall'attività lavorativa, l'autorizzazione a loro collegata, previa comunicazione al Sindaco, deve ritenersi sospesa per un periodo massimo di 90 giorni.
- 10.) I provvedimenti adottati dal Sindaco o dal Responsabile del settore competente ai sensi del presente articolo sono comunicati mediante notifica o a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 13

Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa

1.) Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente Ufficio comunale l'originale dell'autorizzazione, che comunque dopo tale termine deve intendersi decaduta.
2.) Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione al subentrante, sempreché sia provato l'effettivo trasferimento della titolarità dell'esercizio e il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale.
3.) Il subentrante già in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver presentato la richiesta di subingresso unitamente ai documenti comprovanti quanto indicato al precedente comma 2°.
4.) Nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga assunto, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, dovrà essere annotato nell'autorizzazione il nominativo del personale in possesso della relativa qualificazione professionale.

Articolo 14

Trasferimento della sede

1.) Coloro i quali intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare domanda al Sindaco osservando le norme del presente regolamento.
2.) In caso di forza maggiore, il Responsabile di settore consente il trasferimento temporaneo o definitivo dell'attività in altri locali della medesima zona, derogando soltanto alle norme sulle distanze tra esercizi. Viene fatto rientrare nel caso di "forza maggiore" anche il trasferimento per acquisto o locazione di nuovo immobile, per ampliamento dei locali o per soddisfare meglio le esigenze del cliente o migliorare i servizi prestati.
3.) In deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, per i trasferimenti delle attività operanti nella stessa Sede da almeno tre anni, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 in materia di destinazione d'uso dei locali, non si applicano le distanze minime tra esercizi previste dall'art. 25. In caso di stipulazione di atto di cessione di azienda, affitto di azienda, donazione di azienda o conferimento di azienda il termine dei tre anni decorre dalla data di acquisizione del titolo.

Articolo 15

Ricorsi

1.) Contro il provvedimento del Responsabile del settore competente che rifiuti l'autorizzazione o ne disponga la decadenza è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione della decisione o da quella di piena conoscenza della stessa.

Capo III

Norme igienico-sanitarie

Articolo 16

Accertamenti igienico-sanitari

1.) L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, inclusi i procedimenti tecnici usati in dette attività, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta al Dipartimento di Prevenzione dell'U.L.S.S. territorialmente competente.
2.) I verbali ed il relativo rapporto sono inviati al responsabile del settore competente per l'adozione dei provvedimenti previsti dal presente Regolamento.

Articolo 17

Requisiti dei locali

1.) Le attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi.
2.) I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono corrispondere in linea di massima alle seguenti condizioni:
 - a) avere tutti l'altezza minima di metri 2.70;
 - b) essere dotati di sufficiente aerazione e illuminazione, naturali e/o artificiali;
 - c) essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene di prevenzione antincendio, di antinfortunistica sul lavoro;
 - d) essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46;
 - e) individuare uno spazio dedicato alla disinfezione-sterilizzazione dello strumentario, attrezzato di lavello, piano, contenitore per il deposito del materiale;
 - f) avere i pavimenti e i rivestimenti delle pareti, fino a metri 2.00 di altezza, realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili;
 - g) essere forniti di acqua corrente;
 - h) essere dotati di adeguati servizi igienici per il pubblico e per gli addetti, con locale anti-bagno;
 - i) essere dotati di idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali.

Articolo 18

Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche

1.) Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 devono soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) per i sedili provvisti di poggiatesta si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una volta sola per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli

- accappatoi, mentre nei gabinetti di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro;
- b) la strumentazione dell'esercizio deve essere conservata e utilizzata in perfetto stato igienico; gli strumenti impiegati per le prestazioni dirette sul cliente (rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze, ecc.) devono essere di volta in volta disinfettati con prolungate immersioni in soluzione antisettica e sterilizzati a mezzo di apparecchi dotati di certificazione di idoneità (sterilizzatore a calore secco o umido) qualora gli strumenti vengano a contatto con sangue o altro materiale organico;
2.) E' vietato l'uso del piumacciolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata; a tal fine devono usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi, questi ultimi, dopo l'uso.

Articolo 19

Norme igieniche per l'esercizio delle attività

1.) A tutti gli operatori in attività nei negozi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e dei gabinetti di estetica è fatto obbligo di utilizzare indumenti di tinta chiara.
2.) E' obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni l'adozione di dispositivi di protezione individuali adeguati e, in presenza di dipendenti, la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l'attuazione di tutte le misure opportune allo scopo (vedere attività che comportano la manipolazione di sostanze acide o alcaline).
3.) Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati negli esercizi deve essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici.
4.) I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e prodotti vari.

Articolo 20

Controlli sanitari del personale

1.) Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, incluso il titolare dell'esercizio, se non è in possesso di valido e recente certificato medico di idoneità all'attività svolta rilasciato dal competente Dipartimento di Prevenzione dell'U.L.S.S.
2.) La visita deve essere annualmente ripetuta e l'esito viene annotato nell'apposito libretto sanitario che deve essere conservato nell'esercizio per gli opportuni controlli sanitari.
3.) Le visite periodiche sopra menzionate sono valide anche ai fini dei controlli sanitari previsti per il personale apprendista.

Capo IV

Orari e tariffe

Articolo 21

Orari

1.) Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
2.) E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario preventivamente segnalato e vidimato dall'Ufficio Comunale in maniera ben visibile all'esterno del negozio.
3.) E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario per la sola chiusura pomeridiana o serale, per un massimo di un'ora.
4.) Il mancato rispetto dell'orario di chiusura per due volte nell'arco dell'anno comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 27 del presente Regolamento, la sospensione prevista dall'art. 14, comma 1°, per un periodo non inferiore a tre giorni.
5.) In deroga agli obblighi di chiusura di cui al comma 1, il titolare dell'esercizio potrà svolgere la propria attività anche per un massimo di 5 giornate festive nell'arco dell'anno solare, previa comunicazione al Sindaco.

La deroga è prevista esclusivamente per le prestazioni in preparazione a cerimonie e manifestazioni.

Il servizio previsto dal presente comma dovrà essere svolto a porte chiuse e per un massimo di tre ore.

Articolo 22

Tariffe

1.) Il titolare dell'autorizzazione deve esporre le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela in prossimità della cassa dell'esercizio.

Articolo 23

Distanze minime tra esercizi

1.) L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio può essere rilasciata a condizione che tra l'esercizio di cui si chiede l'apertura o il trasferimento e i preesistenti esercizi dello stesso tipo intercorra almeno la distanza risultante dalla relazione numerica sotto riportata.

$$\begin{array}{c}
 \text{Superficie in mq} \\
 \hline
 \frac{\text{n. residenti}}{\text{n. addetti}} : \frac{\text{n. esercizi in attività}}{\text{n. residenti per addetto}} = \text{Distanza minima}
 \end{array}$$

Al fine dell'applicazione di tale relazione, il territorio Comunale viene suddiviso in **due zone**:

CAPOLUOGO-SPADACENTA

GIAI-LONCON

solo per quanto riguarda la tipologia di parrucchiere, mentre per quanto riguarda le tipologie di barbiere ed estetista, il territorio comunale viene considerato nella sua interezza. Ne consegue che le distanze minime espresse in metri lineari, per zona e per tipologia di esercizi, da rideterminare periodicamente secondo quanto previsto al successivo comma 9, sono le seguenti:

| ATTIVITA' | CAPOLUOGO-SPADACENTA | GIAI-LONCON |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| PARRUCCHIERE UOMO/DONNA | 524 metri | 478 metri |
| | INTERO TERRITORIO COMUNALE | |
| BARBIERE | 518 metri | |
| ESTETISTA | 886 metri | - |

2.) Per superficie delle zone prese in esame deve intendersi l'estensione dell'area dei centri abitati, così come determinata con deliberazione di Giunta n. 170 del 24.6.1993 "Delimitazione dei centri abitati ai fini del nuovo codice della strada".
3.) La popolazione residente viene incrementata del 10% per considerare l'effetto di fluttuazione prodotto dal turismo.
4.) Il numero degli addetti necessari in relazione alla popolazione è di:
 - un addetto ogni 1.000 residenti per l'attività di barbiere;
 - un addetto ogni 500 residenti per l'attività di parrucchiere per uomo e donna;
 - un addetto ogni 1500 residenti per l'attività di estetista.
5.) Sono considerati addetti, ai fini dell'applicazione del presente articolo, il titolare, i soci che prestano la loro opera qualificata, i familiari coadiuvanti, il personale dipendente con esclusione degli apprendisti, il personale che presta la propria opera con contratto di formazione lavoro.

6.) La distanza minima, come sopra determinata, è accertata seguendo il più breve percorso consentito con le seguenti modalità: si parte dal centro dell'ingresso ove si intende aprire o trasferire l'attività e si raggiunge in senso trasversale la mezzeria della strada situata a fronte, indi, seguendo quest'ultima sino all'accesso dell'esercizio preesistente, si procede ad angolo retto sino a raggiungere il centro di quest'ultimo ingresso.
7.) Le distanze minime devono essere rispettate sia ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni, sia ai fini dell'autorizzazione al trasferimento nella stessa zona o da altra zona.
8.) Non è soggetto al riparto della distanza minima il rilascio di autorizzazione per l'esercizio di attività all'interno di "convivenze" quando il servizio è svolto esclusivamente a favore degli ospiti delle stesse.
9.) La distanza minima per ciascun tipo di attività e per ogni superficie considerata è determinata entro il 31 marzo di ogni anno e si applica alle domande presentate dopo tale data. Alle domande presentate entro il 31 marzo si applicano le distanze stabilite per l'anno precedente.

Capo V Controlli e sanzioni

Articolo 24 Controlli

1.) Gli Agenti di Polizia Municipale, della Forza Pubblica ed il personale del Dipartimento di Prevenzione dell'U.L.S.S. sono incaricati della vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento. Gli stessi sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

Articolo 25 Sanzioni

2.) Le violazioni alle norme del presente Regolamento, fatto salvo quanto disposto dall'art. 10 della Legge Regionale 27.11.1991 n. 29 – ove stabilisce che le sanzioni amministrative di cui all'art. 12 della Legge 04.01.1990 n. 1 sono delegate al Comune nel cui territorio sono accertate, osservando le disposizioni dell'art. 12 della L.R. 31.12.1987 n. 67 – sono perseguibili con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77,00 a euro 516,00 ai sensi degli artt. 106 e seguenti del R.D. 03.03.1934 N. 383 con la procedura di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689.

Articolo 26 Attività abusive

1.) Il Responsabile del settore competente ordina la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza autorizzazione, disponendo altresì la chiusura dell'eventuale locale.
2.) Qualora l'ordine non venga eseguito, il Responsabile del settore competente dispone

l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

Capo VI Norme transitorie e finali

Articolo 27 Conversione delle vecchie autorizzazioni

1.) I titolari di imprese autorizzate all'esercizio di attività considerate mestieri affini ai sensi dell'art. 1 della legge 14.02.1963, n. 161 come sostituito dall'art. 1 della legge 23.12.1970, n. 1142, con esclusione di quelli in possesso di qualifiche parziali, devono presentare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita istanza di conversione della precedente autorizzazione in base al profilo professionale previsto per l'estetista dall'art. 1 della legge 04.01.1990, n. 1.
2.) I titolari di imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di barbiere possono ottenere l'autorizzazione per l'esercizio di attività di parrucchiere uomo/donna su richiesta presentata entro lo stesso termine previsto al comma precedente, a condizione che:
 - a) sia dimostrato con idonea documentazione l'esercizio di fatto di prestazioni di parrucchiere così come individuate dall'art. 4, primo comma, lettera b), del presente regolamento;
 - b) sia accertata l'idoneità igienico-sanitaria dei locali, attrezzature e suppellettili ai sensi degli artt. 17 e 19 del presente regolamento.
3.) Le conversioni possono essere concesse in deroga a quanto previsto dall'art. 17 lettera h) e dall'art. 23 del presente regolamento. La deroga alle disposizioni dell'art. 17 lettera h) non è consentita in caso di successivo subingresso.
4.) L'assegnazione delle nuove tipologie viene stabilita dal Responsabile del settore competente, previo parere della CPA ai sensi dell'art.8 della L.R. n. 29/1991.

Articolo 28 Abrogazioni norme precedenti

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, estetista e, in modo particolare, quelle contenute nel Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 20.6.1989.



PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI
- SETTORE COMMERCIO -
(DR. PAOLO ORSO)

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Dr ssa Isabella Mischis)

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi.

dal **16 GIU. 2003**

al **1 LUG. 2003**

Li. **16 GIU. 2003**



IL PRESIDENTE
(Verona Elio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Paolo Orso)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesata deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo 267/18.08.2000.

Li. _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Paolo Orso)

COMUNE DI ANNONE VENETO
Provincia di Venezia

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il **16 GIU. 2003**

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Gianotto Wanda

